

STRADE, FRANE E FASCE DI RISPETTO IN URBANISTICA

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

I movimenti franosi
da fondi finitimi
alle strade appartenenti a pubblico demanio

Ipotesi di responsabilità

Avv. Paolo Balzani
Dirigente della Avvocatura Provinciale di Vicenza

STRADE, FRANE E FASCE DI RISPETTO IN URBANISTICA

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

La disciplina civilistica
dei rapporti di responsabilità
per danni provenienti da proprietà altrui

La responsabilità per custodia
Art. 2051 del Codice Civile

Ciascuno è
RESPONSABILE
del
DANNO
cagionato dalle
COSE CHE HA IN CUSTODIA

salvo che provi
IL CASO FORTUITO

STRADE, FRANE E FASCE DI RISPETTO IN URBANISTICA

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

La disciplina civilistica dei rapporti di responsabilità per danni provenienti da proprietà altrui

La responsabilità per custodia Art. 2051 del Codice Civile

dottrina

La prevalente dottrina riconosce in merito al tale articolo **una responsabilità oggettiva** ossia “senza colpa”, indipendentemente dal potere di vigilanza del custode e da una indagine sulla diligenza dello stesso.

giurisprudenza

La giurisprudenza in origine in modo prevalente ravvisa **un fondamento “colposo”** della responsabilità da custodia, quale “presunzione” *iuris tantum* di colpa a carico del custode. Oggi la giurisprudenza in modo costante si è conformata all'orientamento dottrinale.

In ogni caso, al di là delle affermazioni di principio, la responsabilità viene fondata dai giudici sulla base di elementi oggettivi che prescindono, in genere, dalla indagine sulla “diligenza del convenuto” e quindi unicamente sulla base di un rapporto “causale” tra la cosa e il danno.

(Cass. Civ. Sez. III 19.01.2010 n.713; Cass. Civ. Sez. III 22.02,2012; Cass. Civ. Sez. III 05,02,2013; Cass. Civ. Sez. III 13.03.2013 n.6306;)

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

La disciplina civilistica
dei rapporti di responsabilità
per danni provenienti da proprietà altrui

La responsabilità per custodia
Art. 2051 del Codice Civile

CUSTODE

qualsiasi soggetto che si trova
in un rapporto di fatto
con la gestione della cosa
indipendentemente dal titolo di proprietà

Il concetto di “custode” quindi non si riferisce all'istituto della custodia su base contrattuale, né ad altri istituti quali la proprietà, gli altri diritti reali, il possesso o la detenzione. La custodia ex art. 2051 può infatti **configurarsi a qualsiasi titolo**, purché sia possibile riconoscere, anche temporaneamente, una effettiva relazione gestionale con la cosa.

STRADE, FRANE E FASCE DI RISPETTO IN URBANISTICA

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

La disciplina civilistica
dei rapporti di responsabilità
per danni provenienti da proprietà altrui

La responsabilità per custodia
Art. 2051 del Codice Civile
IN IPOTESI DI FRANA

Storicamente la giurisprudenza ha utilizzato l'art. 2051 del codice civile per affermare la responsabilità del proprietario del fondo anche in ipotesi di

“frane e smottamenti del terreno”,

compreso il caso di

“distacco di massi dovuto all'erosione del suolo”

(per tutte: Cassazione civile n.4124/75; Cassazione Civile n.3134/82)

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada) Art. 31

Manutenzione delle ripe ⁽¹⁾

1. **I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade**, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da **impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale**, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo **da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada**. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

*Art.3 Comma 1 n 44) sulla **definizione di ripa**: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.*

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada) Art. 14

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

(omissis)

STRADE, FRANE E FASCE DI RISPETTO IN URBANISTICA

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada) Rapporto tra l'art. 14 e l'art. 31

FINALITA'

ART. 14



Garantire
sicurezza
fluidità
della circolazione

ART. 31



impedire:
frammenti o cedimenti della strada
scoscendimento del terreno
ingombro pertinenze e strada
Prevenire:
la caduta massi o altro materiale
sulla strada

STRADE, FRANE E FASCE DI RISPETTO IN URBANISTICA

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada)

Art. 14

La responsabilità dell'ente proprietario/gestore della strada pubblica

Art. 2051 c.c. (tesi attualmente prevalente univoca)

Art. 2043 c.c. (tesi attualmente minoritaria)

GIURISPRUDENZA

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., ha **carattere oggettivo** e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. (*Cassazione civile sez.III 09/04/2014 n.8282*)

I tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono dunque costituiti - sul piano causale - dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e - sul **versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità** - dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev'essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi. E' proprio il potere di gestione che il custode esercita sulla res a giustificare - in un'ottica di sollecitazione al corretto adempimento dei relativi obblighi - la previsione di un regime di imputazione della responsabilità più gravoso, che si sostanzia in una **presunzione di responsabilità** superabile soltanto con la prova del caso fortuito. (*Cassazione civile sez.III 08/04/2014 n.8147*)

STRADE, FRANE E FASCE DI RISPETTO IN URBANISTICA

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

IL COORDINAMENTO tra Art. 14 e Art. 31 Cds

Il confine tra strada pubblica e fondo finitimo
art.3

GIURISPRUDENZA

Cons. Stato sez. I - parere 9 maggio 2012 n. 2158

- deve **escludersi qualsiasi obbligo di manutenzione in capo ai proprietari dei fondi finitimi alle strade pubbliche** relativamente alle aree inserite all'interno del "confine stradale", identificato ex art. 3, punto 10), D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (c.d.s.) *"nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea"*;
- devono **ammetersi obblighi manutentivi relativamente alle aree esterne** al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, posto queste ultime, ai sensi **dell'art. 31**, D. Lgs. cit., devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale.

STRADE, FRANE E FASCE DI RISPETTO IN URBANISTICA

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

IL COORDINAMENTO tra Art. 14 e Art. 31 Cds

Il confine tra strada pubblica e fondo finitimo
art.3

GIURISPRUDENZA
Consiglio di Stato, sez. I, 09/05/2012, n. 1799

Ai sensi dell'art. 14 del codice della strada spetta all'ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, **ma tale obbligo non si estende alle aree estranee circostanti**, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade, le quali devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale.

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

La responsabilità ex art. 31

GIURISPRUDENZA

Cassazione civile, sez. III, 02/08/2000, n. 10112

Le ripe, ossia le zone di terreno, che ai sensi dell'art. 31 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, devono esser mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno; o lo scoscendimento del terreno; o l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, sulla medesima, **devono essere immediatamente sovrastanti o sottostanti**, in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale, mentre se viene meno tale contiguità per la frapposizione, ai lati della strada, di fondi appartenenti ad altri, l'obbligo predetto è a carico di questi ultimi.

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

La responsabilità ex art. 31 L'interpretazione innovativa del TAR LIGURIA

GIURISPRUDENZA
T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 18/11/2013, n. 1386

Le norme di cui agli artt. 30 e 31 del c.d. codice della strada delineano **un quadro stabile dei rapporti** tra proprietari dei fondi finitimi e enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento. In sostanza la norma di cui **all'art. 31 individua una situazione di normalità esistente** e impone ai proprietari finitimi di mantenere questa situazione. L'attività di manutenzione comprende tutte quelle attività volte a **impedire l'alterazione dello stato dei luoghi**, quali per esempio pulizia dei sedimenti e dei boschi e così via. Analogamente deve ritenersi inclusa nell'ambito delle opere di mantenimento la regimazione delle acque piovane e così via. Al proprietario spetta, pertanto, la manutenzione dei sedimenti e delle opere. Altro è il caso delle opere di sostegno in relazione alle quali è previsto un regime differenziato a seconda si tratti di strada di nuova costruzione in relazione alla quale l'intero costo è sopportato dall'ente ovvero ripartito a seconda dell'utilità negli altri casi.

La responsabilità in ipotesi frane
da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

La responsabilità ex art. 31
L'interpretazione innovativa del TAR LIGURIA

GIURISPRUDENZA
T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 18/11/2013, n. 1386

obbligo di mantenere
una situazione di
NORMALITA'

impedire
ALTERAZIONE
dei luoghi

Attività tipiche a titolo esemplificativo:
PULIZIA SEDIMI
PULIZIA BOSCHI
OPERE MANTENIMENTO REGIMAZIONE ACQUE
MANUTENZIONE SEDIMI E OPERE

STRADE, FRANE E FASCE DI RISPETTO IN URBANISTICA

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

La responsabilità ex art. 31 L'interpretazione innovativa del TAR LIGURIA

MITIGAZIONE DELLA RESPONSABILITA' OGGETTIVA

Spostamento dell'asse di responsabilità
dall'ambito oggettivo dell'art.2051
a quello soggettivo dell'art.2043 per
COLPA

indagine sulla
DILIGENZA ORDINARIA
che può essere richiesta al proprietario

La responsabilità in ipotesi frane da fondi finitimi alle strade pubbliche

Montecchio Maggiore, 30 aprile 2014

Avv. Paolo Balzani

CONCLUSIONI

In ipotesi di eventi franosi sulle strade del pubblico demanio,

- la responsabilità ex art. 2051 c.c., cui viene chiamato l'ente pubblico proprietario gestore della rete viaria, attiene agli ampi principi generali della **GARANZIA DELLA SICUREZZA** viabilistica, cui sono connessi gli obblighi di vigilanza e monitoraggio costante.
- le responsabilità dei proprietari dei fondi confinanti attiene ai principi oggettivi di cui all'art. 2051 c.c., che possono essere mitigati dalla adeguata condotta del “custode”.